CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001172 - 31/01/2011 - USCITA
Allegati : 0

* 0 0 0 1 T H P G 4 0 Q *

FM/af

Roma, 31 GEN 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di BOLOGNA
Via Farini, 14
40124 BOLOGNA (BO)

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 336-2010 – Albo – Verifiche periodiche.

Con il quesito pervenuto in data 29 dicembre 2010 l'ordine di Bologna chiede chiarimenti in merito alle modalità attuative delle verifiche periodiche da effettuarsi ai sensi dell'art. 12, D. lgs. 28 giugno 2005, n. 139. In particolare chiede indicazioni su come procedere ai controlli dovuti, non potendo accedere direttamente alle informazioni detenute dalla Procura della Repubblica di Bologna ed in assenza della necessaria collaborazione degli uffici della Procura stessa.

Come correttamente indicato nel quesito il Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'Art. 12, co. 1, lett. e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; una disposizione analoga nella sezione dell'ordinamento dedicata alla tenuta degli Albi e degli elenchi pone l'obbligo di revisionare i medesimi e di provvedere alle variazioni occorrenti entro il primo trimestre di ogni anno (art. 34, co. 2).

Non essendo disciplinate le modalità operative delle verifiche periodiche e dei relativi aggiornamenti, si reputa necessario operare un richiamo alle norme generali in materia di semplificazione della documentazione amministrativa e controlli. Per la rilevanza che assume in relazione alla questione in esame si è scelto di riportare integralmente il testo dell'art. 43 (*Accertamenti d'ufficio*) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico sulla documentazione amministrativa:

> *1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.*
>
> *2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da*

parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Si conferma, in quest'occasione, che l'Ordine non può in nessun caso chiedere agli iscritti di produrre certificazioni relative a stati fatti e qualità certificabili da una pubblica amministrazione quali, ad esempio, quella relativa ai carichi pendenti. Si rammenta, inoltre, che la richiesta di certificati effettuata in contrasto a tale divieto costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 D.P.R. 445/2000).

L'Ordine, dunque, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo, può richiedere agli iscritti soltanto le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Sarà, poi, onere dell'Ordine stesso procedere alle successive verifiche da effettuarsi con le modalità previste dalla legge. Proprio sull'argomento l'art. 71 del T. U. specifica che i controlli sulla rispondenza delle dichiarazioni rese all'amministrazione siano effettuati anche "*a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli iscritti* "(art. 71 DPR 445/2000).

Come si è visto, il legislatore denomina tali tipi di verifiche "accertamenti d'ufficio" (art. 43 T.U.) prevedendo, dal punto di vista operativo, il sistema della consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante da parte dell'amministrazione procedente. Le concrete modalità di consultazione dei database devono ovviamente essere stabilite nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e accesso. Oltre all'obbligo di consentire i controlli anche per via telematica e senza oneri per l'amministrazione procedente (art. 43 DPR 445/2000), si segnala in questa sede la previsione di cui all'art. 72 T.U.: "*A fronte del diritto di accedere ai dati necessari a favore dell'amministrazione procedente è stabilito un obbligo per le amministrazioni certificanti di individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.*

Per completare il quadro di riferimento normativo, si richiamano anche altre disposizioni di legge, tutte uniformemente volte a promuovere e facilitare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni al fine dichiarato di migliorare l'andamento dell'azione amministrativa ed i rapporti con il cittadino.

In primo luogo la norma contenuta nell'art. 15 della L. 7 agosto 1190, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che prevede espressamente la possibilità di stipulare accordi tra le diverse amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune. Si ritiene, a tale proposito, che in questa previsione potrebbero rientrare gli obblighi istituzionali di comunicazione di cui all'art. 37 e le modalità di controllo dei requisiti ex art. 36 dell'Ordinamento professionale.

Poi, in materia di comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, l'art. 12 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che conferma il favore per l'adozione di tecnologie informatiche nei rapporti tra amministrazioni e l'incentivazione della interazione tra enti attraverso la creazione e l'utilizzazione di reti telematiche. Tali previsioni sono finalizzate a garantire, "*nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio tra le diverse amministrazioni* (art. 12, co. 5).

Sin qui si è cercato di tracciare un quadro normativo il più possibile completo per rappresentare non solo la necessità, ma soprattutto la doverosità di istituire rapporti di leale collaborazione tra Procura e Consiglio dell'Ordine ai fini dell'adempimento dei compiti che la legge attribuisce al Consiglio stesso in relazione alla tenuta dell'Albo.

Ciò consente di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti per la risoluzione del quesito.

Innanzi tutto è necessario tenere presente che, anche a fronte della totale assenza di collaborazione da parte degli uffici certificanti, l'Ordine non può richiedere agli iscritti di produrre i certificati necessari, potendo semmai solo ricorrere alla richiesta di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Tali dichiarazioni potranno essere verificate, come già anticipato, con le modalità di cui all'art. 71 DPR 445/2000.

Con riguardo alla possibilità di richiesta diretta - da parte dell'Ordine alla Procura - dei certificati necessari per le verifiche istituzionali si sottolinea che l'Ordine è soggetto pienamente legittimato a richiedere le certificazioni o, preferibilmente, ad ottenere le stesse informazioni ivi contenute anche sotto altre forme più semplici (visure, estratti, elenchi, semplici comunicazioni telematiche degli uffici certificanti). Ciò, si ricorda, deve avvenire sempre senza oneri per l'ordine procedente

E' di tutta evidenza, infatti che l'Ordine deve essere messo in grado di ottenere, con la massima efficienza, le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, quando la legge stessa impone al Consiglio dell'Ordine di adeguare la propria azione amministrativa in seguito alla conoscenza di stati, fatti e qualità suscettibili di incidere sullo status di iscritto. Ciò vale, in questo caso, per i controlli di legge in capo agli iscritti; ma lo stesso principio è applicabile ad esempio, quando nel caso pendenza di un procedimento penale a carico dell'iscritto, le norme ordinamentali impongono di pronunciare l'inammissibilità della richiesta di trasferimento (art. 38, co. 3) o di aprire un procedimento disciplinare per lo stesso oggetto di imputazione (art. 50, co. 10).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione